

## REGOLAMENTO (CE) N. 2643/95 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1072/95 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di tonnellate di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che i prezzi del mercato mondiale sono attualmente molto elevati per i cereali e, in particolare, per l'orzo ed è quindi necessario adattare le condizioni alle quali vengono vendute le scorte di intervento di orzo a fini di esportazione; che è quindi opportuno modificare la gara indetta dal regolamento (CE) n. 1072/95 della Commissione<sup>(5)</sup>; che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro dell'orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il regolamento (CE) n. 1072/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo di intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di tonnellate di orzo da esso detenuto. »

2) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:

*« Articolo 2 bis*

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Per le esportazioni realizzate nel quadro del presente regolamento non sono concesse restituzioni all'esportazione né maggiorazioni mensili.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93. »

3) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo:

*« Articolo 7 bis*

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 43.